

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 56-C)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT)

(RELATORE LIMONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
« La Biennale di Venezia »

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ; AVEZZANO
COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI,
TORTORA e ZUCCALA**

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 novembre 1972
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1973
(V. Stampato n. 1202)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1973*

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Le alterne vicende del cosiddetto nuovo « statuto » della Biennale di Venezia — così « nuovo » che è sempre da inventare e reinventare! — il suo andirivieni dall'uno all'altro ramo del Parlamento, i suoi rifacimenti in nome dell'aggiornamento culturale (o politico?) non sono terminati. Sarebbe curioso che, continuandosi ad allestire con dignità e successo, seppur tra aspri contrasti, le manifestazioni annuali e biennali dell'ente veneziano, pure in assenza del nuovo « statuto » e in permanenza di regime commissariale a tutti i livelli, si finisse col convincersi che si può andare avanti anche senza uno statuto e che bastano intelligenza e cultura, gusto e sensibilità nelle varie direzioni e ai diversi livelli in chi è preposto alla organizzazione delle manifestazioni artistiche per assicurare mostre e *festival* interessanti ed attraenti, senza bisogno di tanti complicati apparati burocratici, o di tante alambiccate combinazioni politiche di « consigli », di « comitati », di « commissioni » e via dicendo.

Il disegno di legge relativo al nuovo ordinamento della Biennale ci è stato restituito dalla Camera in un testo profondamente modificato nello spirito che lo anima o (come oggi si usa dire) nella « filosofia » che lo ispira.

La tentazione che immediatamente ha preso molti membri della Commissione è stata quella di restituire nella sua sostanza lo statuto della Biennale al testo licenziato dal Senato. Il relatore ha trovato inopportune e ingiustificate non poche delle modifiche apportate e non certo tali da garantire all'Ente la possibilità di raggiungere i fini per i quali esso è stato istituito e per i quali lo si vuole mantenere in vita. Anche altri commissari hanno espresso censure severe e pesanti sul nuovo testo. Alcuni, pur non entrando nel merito, si sono dichiarati insoddisfatti delle modifiche ritenendole, dal proprio punto di vista, peggiorative del testo « ripescato »; altri — i senatori comunisti — hanno ripetuto la loro contrarietà al testo primitivo e non si sono dichiarati pienamente soddisfatti nemmeno del testo emendato restituitoci dalla Camera, pur ritenendolo più conforme

alle loro esigenze e al concetto che essi hanno di ente culturale qual è la Biennale, e delle sue funzioni in una società democratica.

Comunque, tutti i gruppi politici, eccezion fatta dei commissari appartenenti al Gruppo del MSI - Destra nazionale, sarebbero stati propensi a chiedere per il disegno di legge n. 56-B la sede deliberante. Naturalmente la opposizione del gruppo del MSI - Destra nazionale non ha reso possibile la richiesta. Anche la richiesta di una immediata discussione in Aula prima della vacanza parlamentare verificatasi al principio del mese di giugno non trovò il consenso — a quanto fu dato sapere — del medesimo Gruppo.

Si è tuttavia accettato da parte di tutti i gruppi di licenziare dalla Commissione il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera, facendo ognuno riserva di sviluppare in Aula le proprie critiche e presentare gli eventuali emendamenti.

Per quanto concerne lo spirito che informava il nuovo ordinamento della Biennale approvato dal Senato, gli obiettivi che in un quadro di generale rinnovamento dell'Ente si assegnavano all'attività dell'Ente stesso, il dibattito svoltosi in Commissione, le diverse tesi contrappostesi, nonché i problemi oggetto della discussione e le soluzioni proposte, si ritiene opportuno rinviare alla relazione presentata, a nome della Commissione, sul disegno di legge n. 56 e comunicata alla Presidenza del Senato il 17 novembre 1972 (stampato 56-A).

Basterà qui dire per sommi capi che il Senato si era proposto di dare alla Biennale uno statuto ispirato ai seguenti obiettivi:

1) defascistizzare la struttura, i metodi e i fini dell'Ente, riducendo al minimo i poteri di ingerenza dell'Esecutivo e togliendo ad esso ogni facoltà di determinazione sulle scelte dell'Ente: ciò significava accentuarne la effettiva autonomia in tutti i sensi e garantirne la democraticità attraverso l'elezione di un consiglio direttivo che fosse in massima parte espressione degli enti locali e del Parlamento;

2) aprire la Biennale alla partecipazione di tutte le componenti della società e ad un

colloquio più ampio e continuo con le forze culturali di ogni estrazione e di ogni tendenza;

3) fare uscire la Biennale dal ristretto ambito municipalistico veneziano e proiettarne le attività nel resto d'Italia e all'estero;

4) dare alla Biennale la fisionomia di istituzione culturale non più rigidamente stabilizzata sulle quattro tradizionali manifestazioni, ma aperta a recepire, favorire e realizzare nuove forme espressive;

5) trasformare la Biennale da occasione periodica di rassegne artistiche in istituto di attività permanente, capace di sviluppare un continuo dialogo culturale con quanti ad ogni livello mostrassero interesse ai problemi del conoscere, del sapere, del creare.

In sostanza, lo statuto elaborato dal Senato sulla scorta del testo « ripescato », si proponeva, sì, di innovare, ma senza rinnegare ciò che della tradizione dell'istituzione veneziana si rivelava tuttora valido. Si volevano affrontare i rischi della novità con cui era ragionevole misurarsi per fare uscire la Biennale dal chiuso accademico, per liberarla dagli interessi mercantilitici, per sottrarla alla funzione di passerella di vanità e mondanità, e per aprirla alle novità senza preconcette discriminazioni, ma anche senza indulgenza alle stravaganze e ai capricci di quelle sperimentazioni che sono una irrisione dell'arte vera e suscitano l'indignazione del pubblico anzichè ispirare un moto interiore di riflessione, di consenso e di edificazione. Si perseguì l'obiettivo di non consentire, all'interno o per mezzo della Biennale, monopoli nè di galleristi, nè di *clan* di autori, nè di cricche di critici impegnati a fuorviare la ricerca dei visitatori, a distorcere l'opinione pubblica, a falsare i giudizi sulle singole opere e sui singoli autori. Non si vollero nè giurie, nè premi perchè ritenuti non fonte di stimolo a più impegnate ricerche, ma incentivi di speculazione e di corruzione.

Ci si era altresì preoccupati di non fare della Biennale un colossale organismo di difesa di interessi corporativi, e di non lasciarne la gestione in balia del personale. Si riteneva giusto che la politica culturale della

Biennale fosse il risultato di scelte operabili dallo Stato, dagli enti locali e dalle associazioni degli artisti interessati. Si era inoltre avuto di mira l'espansione delle attività della Biennale su più vasta area territoriale e sociale, assegnando ad essa compiti di presenza tra le masse popolari per stimolarne la partecipazione ai beni culturali ed aiutare le potenziali capacità ad esprimersi sul piano creativo o su quello critico.

Tutto questo si era cercato di ottenere, associando con spirito realistico il vecchio ed il nuovo, aprendo le porte alla sperimentazione con fiducia ma senza demagogici cedimenti, mantenendo taluni controlli e talune presenze di enti e istituzioni che garantissero il più possibile contro il pericolo di prevaricazione.

Come ho detto precedentemente, la Camera ha ritenuto di modificare il testo del Senato: alcune modifiche sono meramente formali e a queste non ritengo opportuno far cenno nella presente nota introduttiva; altre invece sono sostanziali, e meritano alcune esplicite considerazioni.

1. — Gli articoli 1 e 2 del testo del Senato sono stati fusi in un unico articolo. A noi era sembrato che giovasse alla chiarezza tenere distinte le finalità dell'Ente, che erano definite nell'articolo 1, dai compiti che l'Ente era tenuto ad adempiere per raggiungere quelle finalità, che erano precisate nell'articolo 2.

Il nuovo testo, che riunisce in un'unica normativa tali due aspetti dell'ordinamento, è stato giudicato da alcuni membri della Commissione e dal relatore stesso concettualmente e letterariamente meno preciso e, a causa della sua indeterminatezza, più idoneo a favorire o casuali o interessate confusioni. Particolarmente criticata è stata nel comma terzo di questo nuovo articolo 1, la dizione: « ... promuovere attività permanenti e ... organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti ». Non c'è dubbio che l'espressione lascia piuttosto nel vago intenzioni e finalità, che erano invece

più chiaramente e distintamente individuate e descritte nel testo del Senato.

Se poi si raffrontano attentamente i due testi si scopre che, tranne una diversa collocazione dei concetti, innovazioni non ce ne sono, fatta eccezione per una, che potrebbe prestarsi ad uno sconvolgimento radicale dell'attività della Biennale.

Mentre infatti il testo del Senato attribuiva alla Biennale « lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti con particolare riguardo a quelle figurative, al cinema, al teatro, alla musica, . . . » il nuovo testo parla solo genericamente di « arti »: è stato soppresso lo specifico accenno alle arti figurative, al cinema, al teatro e alla musica.

In tal modo — almeno potenzialmente — è lasciato spazio non solo all'auspicabile libero esercizio di feconda fantasia, ma anche ad ogni arbitrio e capriccio che potrebbe snaturare le attribuzioni e le funzioni dell'Ente.

2. — Oggetto di profonda revisione è stato l'articolo 9 del testo del Senato, diventato articolo 8 nel nuovo testo. Vi si tratta della composizione del Consiglio direttivo. È stato aumentato il numero dei membri effettivi e di pieno diritto: nello statuto deliberato dal Senato questi erano sedici, a cui si aggiungeva un rappresentante del personale di ruolo dell'Ente con voto consultivo; nel testo deliberato dalla Camera i membri del Consiglio direttivo diventano diciannove.

È stata soppressa la esplicita rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'Accademia dei Lincei. È stata, in sostituzione, attribuita al Consiglio dei ministri la facoltà di designare tre membri. Nulla potrà vietare che il Consiglio dei ministri designi rappresentanti dei precitati Ministeri e della surrichiamata Accademia: per cui nella sostanza la portata della modifica è assai relativa. È sembrato però ad alcuni che questa denunci un giudizio negativamente orientato nei confronti di due branche della Pubblica amministrazione e della massima istituzione culturale del nostro Paese, che non si ritiene giustificata e che comunque non si condivide.

Ci sono poi, rispetto al testo del Senato, tre novità che ribadiscono la diversa impostazione ideologica e la diversa tendenza politica dalle quali sono nati i due deliberati: a) la partecipazione al Consiglio direttivo del rappresentante del personale di ruolo della Biennale *pleno iure* e non più col solo voto consultivo; b) l'elezione diretta nel seno del Consiglio direttivo del Presidente dell'Ente da parte dei membri del Consiglio stesso e non già, come aveva proposto il Senato, la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di una terna di nomi indicati dal Consiglio direttivo; c) l'inclusione nel Consiglio direttivo di « tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

In merito alla normativa accolta dall'altro ramo del Parlamento con quest'ultima modifica non si può non rilevare — come del resto ha fatto in Commissione la senatrice Falcucci — una inquietante mancanza di chiarezza; se si considerano i criteri di composizione del Consiglio direttivo della Biennale, specialmente per quanto riguarda « la rappresentatività dei sindacati, anzi delle anonime e settorialmente indifferenziate confederazioni sindacali », rispetto ad altri enti ed istituzioni costituzionalmente più e meglio abilitati a rappresentare con competenza e responsabilità gli interessi culturali della società, c'è veramente da temere che si voglia fare assumere ai sindacati un ruolo che non possono avere o che noi non possiamo loro riconoscere: quello di portatori ed interpreti se non di valori ed interessi soggettivamente e oggettivamente universali nel senso pieno del termine, quanto meno dei valori e degli interessi di *tutta* la società.

La surrichiamata norma lascia alquanto perplessi anche perchè le confederazioni sindacali considerate non sono portatrici e interpreti di istanze neppure della totalità dei lavoratori, cioè dei cittadini che lavorano. Perchè, ci si domanda, se si ammette il principio della rappresentanza dei « lavoratori » nel Consiglio direttivo tramite le loro organizzazioni sindacali, dovrebbero essere solo rappresentati i « lavoratori » iscritti a sindacati facenti capo alle confederazioni e

non anche i lavoratori iscritti a sindacati autonomi? E perchè solo i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori non dipendenti e quelli iscritti ad associazioni professionali, o gli stessi appartenenti alle categorie imprenditoriali? Si era partiti dal sano proposito di non fare uno statuto che favorisse una struttura corporativa dell'Ente ad uso e consumo o del personale dipendente o degli artisti e dei critici che, volta e volta, degli artisti sono o satelliti o tiranni, e si è finito per cadere nel più smaccato classismo.

In materia di orientamenti culturali, le scelte è più opportuno che siano affidate, anzichè ai sindacati, agli enti locali come espressione delle forze politiche organizzate: di quelle forze politiche che più di ogni altra istituzione o di ogni altra realtà sociale settoriale hanno il compito di rappresentare appunto le istanze generali dell'intera società. Sebbene — a dire tutta la verità — anche questa tesi sia stata da qualcuno contestata (per esempio, dal senatore Premoli, nel suo intervento in Commissione) e seri dubbi — è stato detto — appaiano leciti sull'effettiva competenza anche dei consigli amministrativi degli enti locali nelle cose della cultura e dell'arte.

3. — Modifiche sostanziali di minore rilievo sono state apportate al testo del Senato in parecchi altri punti. Per esempio si è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 4, che prevedeva l'obbligo per il comune di Venezia di assicurare alla Biennale adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa, con assunzione a proprio carico dei relativi interessi. Volutamente si era inteso rendere il Comune partecipe di qualche onere — che del resto gli competeva anche in forza del precedente statuto — dato che ha l'onore e gode del beneficio di ospitare un Ente così prestigioso come la Biennale tanto doviziosamente sovvenzionato dallo Stato.

4. — Al comma quarto dell'articolo 8 (ex articolo 9) sono state soppresse le parole: « di fama internazionale ». Si era voluto che le personalità designate a far parte del Consiglio direttivo fossero di « fama internazionale » per evitare il pericolo che gli enti

deputati alla designazione dei membri del Consiglio direttivo restringessero il loro sguardo e le loro ricerche entro il limitato ambito della laguna o dell'immediato retroterra, e il paventato eccesso di « venezianità » della Biennale si attuasse in contrasto con la dichiarata sua natura di istituto di cultura a livello e respiro internazionale. A noi pare ancora che sarebbe stato opportuno cautelarsi esplicitamente in qualche modo contro questa evenienza. Non è detto però che anche con la dizione della Camera gli enti responsabili della scelta non possano lasciarsi guidare da criteri ispirati alle suesposte finalità, che ci sembrano oggettivamente valide.

5. — All'articolo 10 — diventato articolo 9 — era previsto che potessero proporre al Consiglio direttivo « iniziative culturali ed artistiche », « persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè pubbliche riunioni ». È stata soppressa la parola: « persone ». Ora, trattandosi di iniziative attinenti anche all'arte, la soppressione non pare opportuna, in considerazione di ciò che è l'arte: quali che possano essere infatti le evoluzioni della società e del pensiero, a nostro avviso, essa continuerà a rimanere un fatto individuale.

Nel medesimo paragrafo si richiede poi, in aggiunta al testo del Senato, che detti gruppi, enti, istituzioni e associazioni « non abbiano interessi e finalità mercantili ». Certo l'aggiunta è nello spirito che si vuole dare al nuovo statuto, che deve mirare cioè a liberare l'Ente da aspetti, attività e fini estranei alla autentica cultura e all'arte vera. Sebbene sarebbe dovuto bastare che si parlasse di « iniziative culturali e artistiche ». Rispettata la sostanza dei due aggettivi che debbono qualificare le iniziative, il resto è corollario, che peraltro può anche non nuocere.

6. — All'ultimo comma dell'articolo 13 è stato aggiunto il seguente periodo: « i verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico ». L'argomento era stato già discusso nella Commissione del Senato, ma (a maggioranza) si era esclusa questa pubblicità dei

verbali di tali adunanze (sono quelle in cui il Consiglio discute il piano quadriennale, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni e i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate ai sensi della lettera e dell'articolo 9).

Per queste riunioni del Consiglio, è noto, si ammette la presenza del pubblico: l'opportunità di evitare il possibile inconveniente di una divulgazione di notizie mediante resoconti solo di parte, non suscettibili di verifica alla stregua di atti ufficiali, può essere riconosciuta (l'atteggiamento negativo, al Senato, era dovuto allo scrupolo di un possibile appesantimento dell'apparato burocratico dell'Ente). Va comunque precisato che i verbali dovranno essere messi a disposizione del pubblico soltanto quando abbiano acquisito i requisiti di convalida, e cioè dopo che, approvati, saranno stati sottoscritti dal Presidente. La pubblicità degli atti potrà concorrere a richiamare i membri del Consiglio a maggiore e più vigile senso di misura e di responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni.

7. — Al penultimo comma dell'articolo 18 è detto che a far parte delle commissioni di esperti, che assistono i direttori dei singoli « grandi settori di attività », « sono chiamati anche esperti stranieri ». La novità rispetto al testo del Senato — che diceva: « a far parte delle Commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri » — sono due: a) la *obbligatorietà* della inclusione nelle commissioni di esperti stranieri; b) la *esclusione di delimitazione numerica* nei confronti di presenze straniere nelle predette commissioni.

Pare al relatore che la scelta del Senato fosse più ragionevole: inclusione di esperti stranieri, sì, ma facoltativa e non obbligatoria; presenza di essi limitata alla minoranza. Tale scelta si ispirava al criterio della apertura, ma non a quello dell'abdicazione nei confronti della cultura straniera. Del resto, quali fatti giustificerebbero una simile sfiducia verso i nostri artisti e uomini di cultura a vantaggio dei loro concorrenti — mi si passi il poco appropriato, ma significativo vocabolo — di terra straniera?

8. — All'articolo 20 è stato soppresso l'avverbio « normalmente ». Così è fatto obbligo al Consiglio direttivo di tenere le proprie riunioni in Venezia. Ci pare un altro colpo dato allo sforzo che il Senato aveva compiuto per proiettare la Biennale, la sua presenza e le sue attività fuori del ristretto ambito veneziano.

9. — L'articolo 32 del testo licenziato dal Senato aveva assicurato riduzioni ferroviarie per i visitatori e partecipanti alle manifestazioni durante tutto il periodo di dette manifestazioni, fossero queste di carattere locale o di carattere internazionale. Il testo della Camera limita le agevolazioni ferroviarie alle sole « manifestazioni di rilevanza internazionale ». Non ci pare questo un modo idoneo a favorire la partecipazione dei ceti popolari al mondo dell'arte e della cultura: « partecipazione » che era stata posta tra gli aspetti qualificanti della rinnovata Biennale.

10. — L'articolo 34 stabiliva l'esenzione dal visto di censura per le opere cinematografiche presentate nelle proiezioni pubbliche e private nell'ambito della Biennale. Era affidato al Consiglio direttivo di stabilire eventuali limitazioni per i minori di 18 anni. Il nuovo testo dice che l'esenzione dal visto di censura « non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di 18 anni ».

Quali dei due testi è preferibile ai fini della difesa delle fragili coscienze morali dei giovani insidiate da tante dilaganti turpitudini? A prima vista parrebbe migliore il testo della Camera che ristabilisce *sic et simpliciter* il visto di censura per le opere cinematografiche almeno limitatamente ai giovani minori dei diciotto anni. Ma — è da domandarsi — chi eserciterà questo diritto-dovere di censura? Quella tal commissione prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161? Dio ce ne scampi e liberi! Dopo tutte le nefande sconcezze che essa ha lasciato dilagare a disdoro della nostra società nazionale, a rovinosa demolizione del senso del pudore ed a corruzione delle coscienze, quale credito può essa meritare? Meglio era, forse, affidarsi alla sensibilità morale, alla reattività

sociale ed all'intuito politico del Consiglio direttivo come organo più direttamente impegnato a rispondere delle sue azioni ai propri corpi elettivi e all'opinione pubblica. Comunque non ci sembra che l'indeterminatezza del nuovo testo giovi al fine di stabilire dei ripari a difesa delle coscienze giovanili deboli, immature e proclivi a preferire la novità al bene. Senza contare il fascino che la « moda » esercita sugli animi sprovvisti. E Tacito, che chiamava la moda *saeculum* diceva di essa: « *corrumpere et corrumpi saeculum vocatur* ».

Arrivati a questo punto il relatore si rende conto che dovrebbe proporre o invitare a

proporre una serie di emendamenti che modificano il testo nel senso prospettato attraverso le osservazioni scopertamente o implicitamente critiche che è venuto facendo. Invece, poichè il danno maggiore sarebbe il perdere ulteriore tempo e procrastinare ancora l'approvazione di un nuovo statuto della Biennale, il relatore, anche a costo di apparire in contraddizione con se stesso, invita l'Assemblea ad approvare lo statuto nel testo pervenutoci dalla Camera. Esso non sarà nè imperituro nè irreformabile: si migliorerà al lume dell'esperienza.

LIMONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Roma, 23 maggio 1973

La Commissione Affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to AGRIMI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 9 maggio 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituto di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente, anche con manifestazioni interdisciplinari, iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a favorire nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire, con visione unitaria dei programmi, le manifestazioni internazionali di arti figurative, di arte cinematografica e attività connesse, di arte musicale e di arte teatrale e ogni altra manifestazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Esso è istituto di cultura democraticamente organizzato e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti.

L'ente agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale e può organizzare e gestire manifestazioni in collaborazione con enti e con istituti italiani e stranieri.

L'ente favorisce altresì la circolazione del patrimonio conservativo della Biennale presso istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e iniziativa che, anche in collaborazione con enti e istituti italiani e stranieri, esso ritenga opportuno curare;

b) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;

c) pronunciarsi sulle proposte per la promozione di nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 18.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica;*
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Presidente dell'Ente, che presiede il Consiglio stesso;

b) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino alla nomina dello stesso;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) tre membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) cinque membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

f) un membro designato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

g) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

i) un membro, con voto consultivo, eletto dal personale di ruolo dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata sulla base di una terna di nomi indicati dal Consiglio direttivo.

Per le designazioni di cui ai punti c) e d) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non più di due nomi; per quella di cui al punto e), ciascun consigliere regionale vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza dell'Ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

e) tre membri designati dal Consiglio dei ministri;

f) tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

Per le designazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non più di due nomi; per quella di cui alla lettera d), ciascun consigliere regionale vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Sia il Presidente, sia i membri designati dai consigli degli enti locali e dai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, sia quello designato dalla Accademia dei Lincei sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale. I membri designati dai consigli degli enti locali sono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al Consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'Ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi Direttori;

e) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

f) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I componenti del Consiglio direttivo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. La scelta dei componenti di cui alle lettere b), c), d), f) sarà effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Identico.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Identico.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui agli articoli 16 e 18;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi Direttori;

Soppressa.

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19;

g) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero.

Al Consiglio è altresì riservato deliberare in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

10) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale di arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 18;

f) *identica*.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico;*

10) *identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato.

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo indicati nei punti da c) ad i) del comma primo dell'articolo 9, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 10.

La partecipazione alle manifestazioni dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è condizionata all'invito diretto e personale rivolto agli autori dal Consiglio direttivo.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse mo-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

se modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio stesso ai sensi della lettera f) del secondo comma dell'articolo 10.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 9.

Identico.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui agli articoli 16 e 18.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del Consiglio direttivo stesso conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro tre mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

- 1) da cinque membri effettivi designati:
 - a) uno dal Ministro del tesoro, con funzione di Presidente;
 - b) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina il bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;

quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cinematografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico:

identico;

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discostrototeca;

un Capo ufficio stampa;

un Direttore amministrativo;

e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi l'istituzione di nuovi settori di attività artistica, può per ognuno di questi nominare un direttore.

Il Segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

I Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discostrototeca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio stesso.

Il Segretario generale deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico;

identico;

identico;

identico.

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Identico.

V. primo comma dell'articolo 19.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Direttore è tenuto a versare alla amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di cinque membri per i grandi settori di attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge.

I Direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Soppresso.

V. secondo e terzo comma dell'articolo 19.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie, e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti.

A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni.

V. primo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 18.

Art. 19.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 21.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 22.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella discostrototeca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore.

Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 24.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 35.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 25.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

Art. 26.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonché alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

Art. 27.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Art. 28.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

Art. 29.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'Ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 31.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 33.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, alle condizioni di cui al primo comma, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

Durante i periodi nei quali sono indette da parte della Biennale di Venezia manifestazioni di rilevanza internazionale, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 33.

Gli Stati stranieri o gli enti od istituti stranieri o le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti, nell'ambito dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », di padiglioni, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1973.

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), a partire dal 1973 è fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta, quello di lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui ai precedenti commi, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura.

La disposizione contenuta nel precedente comma non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, punto *b*), a partire dal 1973 è fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Art. 36.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

Art. 39.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 8 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.